

(N. 2916)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEgni)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1953

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza.

ONOREVOLI SENATORI. — Per il funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza in Roma per l'esercizio finanziario 1951-52 è stata autorizzata rispettivamente la spesa di lire 9.300.000 e lire 1.870.000.

Per far fronte alle esigenze dei due Istituti in conseguenza dell'applicazione della legge 23 maggio 1950, n. 253, concernente l'aumento dei canoni di locazione degli immobili, è stato necessario provvedere all'aumento dei contributi dello Stato a favore degli stessi.

A ciò mira l'unito provvedimento col quale il contributo annuo dello Stato a favore degli

Istituti sopracennati è elevato, per l'Accademia d'arte drammatica, a lire 9.634.000 per l'esercizio 1951-52 e a lire 9.967.000 dall'esercizio 1952-53, e per l'Accademia nazionale di danza a lire 1.936.000 per l'esercizio 1951-52 e a lire 2.009.000 dall'esercizio 1952-53.

Nello stesso provvedimento viene stabilito che alle maggiori spese verrà fatto fronte mediante riduzione per corrispondenti importi dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e del capitolo n. 467 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'esercizio 1952-53.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il contributo annuo governativo a favore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, autorizzato per l'esercizio finanziario 1951-52 nell'importo di lire 9.300.000, è elevato, per lo stesso esercizio, a lire 9.634.000 e a lire 9.967.000 dall'esercizio 1952-53.

Alle maggiori spese di lire 334.000 e di lire 667.000, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, verrà fatto fronte mediante riduzione, per equivalenti importi, dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio 1952-53.

## Art. 2.

Il contributo annuo governativo a favore dell'Accademia nazionale di danza, autorizzato per l'esercizio finanziario 1951-52 nell'importo di lire 1.870.000, è elevato per lo stesso esercizio a lire 1.936.000 e a lire 2.009.000 dall'esercizio 1952-53.

Alle maggiori spese di lire 66.000 e di lire 139.000, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, verrà fatto fronte mediante riduzione, per equivalenti importi, dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio 1952-53.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.